

Complemento di sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027.
REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2
dicembre 2021

Avviso pubblico concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento SRG10 Promozione dei prodotti di qualità

Art.1 – (Finalità e descrizione generale dell'intervento)

L'intervento è finalizzato ad attivare azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell'Unione Europea, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- a. Promuovere e realizzare azioni di informazione dei sistemi di produzione di qualità verso i consumatori e gli operatori;
- b. Incentivare iniziative di promozione dei prodotti di qualità sul mercato interno dell'UE;
- c. Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti di qualità e aumentare la consapevolezza sui vantaggi ambientali legati all'utilizzo di tecniche di produzione sostenibili previste dai regimi di qualità;
- d. Favorire l'integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole.

Gli strumenti di promozione hanno infatti contribuito alla diffusione dei prodotti sottoposti a regimi di qualità e i consumatori, in base ai risultati della consultazione per la Pac 2023-27, sono favorevoli a potenziare le azioni di sostegno alla qualità in considerazione dei notevoli margini di crescita per questi prodotti sui mercati europei.

L'aiuto è quindi concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale, sempre connessi al disciplinare di produzione.

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Le azioni indicate con le lettere a. e b. rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 1.6: Promuovere l'aggregazione delle imprese e favorire la concentrazione dell'offerta e 1.11: Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato interno dell'UE e sui mercati internazionali.

L'azione indicata con la lettera c. risponde ai fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 3.9: Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali attraverso percorsi di certificazione, partecipazione a regimi di qualità, promozione di prodotti agroalimentari tipici, etichettatura volontaria, e nell'esigenza 3.10: Promuovere la conoscenza del consumatore e coordinare la comunicazione sulle tematiche della sicurezza alimentare e salute, della tracciabilità e della qualità e identità dei prodotti e la sostenibilità delle produzioni.

L'azione indicata con la lettera d. risponde ai fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 1.9: Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta, anche online, dei prodotti agroalimentari e forestali migliorandone l'integrazione con le tipicità e vocazioni territoriali

Art. 2 - (Clausola di salvaguardia)

Il presente avviso è emanato nelle more dell'approvazione dell'atto da parte della Giunta regionale del sistema delle riduzioni/esclusioni da applicare al contributo in casi di violazione delle disposizioni dell'intervento indicate nel presente avviso. Pertanto il richiedente con la presentazione della domanda dovrà dichiarare di essere consapevole della applicazione delle riduzioni/esclusioni che verranno approvate dalla GR sulla base delle norme comunitarie in materia di controlli e delle disposizioni emanate dall'OP AGEA

La Regione Umbria si riserva, altresì, la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nell'

avviso, incluso i termini e le condizioni per accedere al sostegno, in presenza di disposizioni/ orientamenti emanati dall'Organismo pagatore, dalla Commissione o dagli Enti predisposti al controllo sull'attuazione del programma, in presenza di fatti e circostanze che facciano sorgere dubbi circa la corretta interpretazione delle disposizioni o siano utili a prevenire comportamenti che rischiano di determinare un uso improprio delle risorse. Questo al fine di garantire la salvaguardia degli interessi Comunitari, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

La Regione Umbria, di propria iniziativa, potrà, per le medesime finalità, prevedere modifiche ai Bandi, dandone adeguata motivazione nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, in materia di autotutela e delle disposizioni comunitarie.

Pertanto, i potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno, dovranno dichiarare ed accettare, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti clausole:

- che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Regione e che, in caso di modifiche o integrazioni del bando, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme è in capo al richiedente pena la non ammissibilità totale o parziale della domanda;
- che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni, impegni e obblighi previsti dall'intervento e che il mancato rispetto delle condizioni, impegni ed obblighi da parte del beneficiario esonera l'amministrazione regionale da qualunque vincolo od obbligo alla liquidazione del sostegno concesso, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di sanzioni ed esclusioni;
- che tutte le spese sono ammesse se sostenute conformemente a quanto previsto dal Bando e che, in ogni caso, l'eleggibilità delle spese sostenute a far tempo dalla data di presentazione della domanda di sostegno a valere sul bando è soggetta a verifica amministrativa, documentale e visita ispettiva in situ e che solo a seguito dell'esito positivo di tali controlli l'Amministrazione regionale procederà alla liquidazione del sostegno richiesto.

Il presente avviso è emanato, sotto condizione risolutiva, nelle more dell'approvazione delle modifiche del PSP da parte della Commissione e delle modifiche del CSR in ordine:

- all'inserimento del regime di qualità "Sistema di Qualità Benessere Animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77" ai fini dell'ammissibilità dell'azione;
- all'eliminazione del principio di selezione "Rilevanza settore di intervento" in quanto inserito come criterio/sottocriterio all'interno del principio "Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità" con il nome di "Priorità del settore per cui si attivano le azioni di informazione e/o promozione".

Art. 3 - (Definizioni)

3.1 AGEA

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di organismo pagatore per la regione Umbria.

3.2 – Associazioni di produttori

Ai fini del presente avviso per associazioni di produttori si intendono associazioni costituite tra imprese agricole e agroalimentari che aderiscono ad almeno uno dei regimi di qualità descritti al paragrafo 3.12.

3.3 - Bando dematerializzato su portale SIAN

Avviso pubblico che prevede la compilazione delle domande di sostegno e pagamento tramite il portale SIAN e il contestuale caricamento della documentazione prevista dal bando, in formato elettronico (pdf/zip/rar/7-p), utilizzando le funzionalità disponibili nel portale stesso. La domanda e la relativa documentazione di progetto deve essere caricata on line nella sezione Documentazione allegata senza alcun invio alla Regione Umbria a mezzo PEC.

3.4 – Beneficiario

Soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile ed a cui è stato inviato il provvedimento di concessione del contributo, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

3.5 - CUP

Codice Unico di Progetto, identifica univocamente un progetto di promozione ed è composto da una stringa alfanumerica, il CUP viene comunicato ai beneficiari con la comunicazione di ammissione degli aiuti e dovrà essere obbligatoriamente riportato da quest'ultimi nelle fatture ai fini della rendicontazione.

3.6 - Domanda di sostegno

Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

3.7 - Domanda di pagamento

Domanda presentata da un beneficiario per ottenere la liquidazione del contributo concesso, da parte dell'Organismo pagatore.

3.8 - Fascicolo aziendale

Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN. Il titolare dell'azienda deve costituire il fascicolo aziendale elettronico nella banca dati dell'Organismo Pagatore presso i soggetti previsti dalla vigente normativa, CAA.

3.9 – Fascicolo di domanda

Il fascicolo di domanda, distinto dal fascicolo aziendale, contiene l'originale di tutti i documenti relativi al procedimento amministrativo inviati, unitamente alla domanda alla Regione Umbria. Per ogni domanda presentata deve essere costituito e detenuto dal richiedente, o da soggetto da esso delegato, il fascicolo della domanda.

3.10 - Imprenditore agricolo

La definizione di imprenditore agricolo è prevista dall'Art. 2135 del Codice Civile.

3.11 – Intervento

Uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel Complemento di Sviluppo Rurale dell'Umbria.

3.12 - Operazione

Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale dell'Umbria.

3.13 - Regimi di qualità

Ai fini del presente avviso per regimi di qualità devono intendersi:

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna;
2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013;
3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla-presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;
5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4;
8. Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
9. Sistema di Qualità Benessere Animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;
10. Sistemi di qualità regionali.

Art. 4 - (Beneficiari)

I beneficiari dell'intervento sono le associazioni tra imprenditori agricoli e/o agroalimentari che partecipano ai Regimi di qualità indicati all'art. 3.12 del presente avviso. Possono dunque accedere al sostegno:

- i gruppi di produttori, anche temporanei, o le loro associazioni di qualsiasi natura giuridica;
- le Organizzazioni interprofessionali;
- i Consorzi di tutela (riconosciuti dal Mipaaf);
- le Cooperative agricole e loro Consorzi;
- le Reti di impresa relative al settore agroalimentare.

Il capofila dell'associazione temporanea o il legale rappresentante del soggetto giuridico assume:

- a) la rappresentanza di tutti i partner del Progetto, divenendo l'interlocutore di riferimento davanti all'Autorità di Gestione del CSR e all'Organismo Pagatore, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento;
- b) la responsabilità della sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto;
- c) la presentazione della domanda di sostegno e di pagamento su sistema informatico SIAN secondo la modulistica predisposta da AGEA OP;
- d) la gestione dei rapporti in materia tecnica, amministrativa e finanziaria con la Regione Umbria;
- e) la predisposizione della documentazione richiesta dall'ADG e dall'Organismo pagatore AGEA;
- f) la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di scadenza del progetto e della predisposizione della relazione finale.
- g) il coordinamento dei rapporti finanziari con l'Autorità di Gestione del Complemento di sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027 dell'Umbria (ADG), provvedendo ad incassare il contributo concesso;
- h) la responsabilità di ogni altro atto necessario ai fini della concessione del contributo.

I soggetti dotati di personalità giuridica (es. Consorzi, associazioni) possono presentare un'unica domanda o in proprio o come parte di una rete o di un'associazione temporanea priva di personalità giuridica.

I partner di una rete/associazione temporanea priva di personalità giuridica non possono aderire ad altre reti o associazioni temporanee prive di personalità giuridica né come partner né come capofila.

E' invece consentito ai richiedenti di presentare domanda sia singolarmente, oppure quale partner di RTI/ATI/ATS, che in quanto associati/consorziati i di altre formazioni aventi autonoma personalità giuridica in quanto configurabili come soggetti diversi (es un consorzio può presentare domanda in proprio ed essere socio di un'associazione con personalità giuridica che presenta egualmente domanda).

Non è mai possibile la sostituzione del soggetto capofila in caso di reti e associazioni di imprese prive di personalità giuridica, ad eccezione del verificarsi di cause di forza maggiore.

Tuttavia è possibile, in casi debitamente motivati, una modifica della composizione del partenariato in sostituzione di un partner. Il nuovo partner deve comunque assicurare le medesime caratteristiche del partner uscente e assumere tutti gli impegni ed obblighi che erano in capo allo stesso.

In caso di recesso di un partner è possibile per la rete/associazione non procedere alla sostituzione purché la domanda risulti comunque ammissibile e utilmente collocata in graduatoria ai fini del finanziamento.

La richiesta di sostituzione deve essere comunque trasmessa via PEC al competente servizio regionale e supportata da idonea documentazione, atta a dimostrare le condizioni sopra specificate. In ogni caso, l'eventuale sostituzione è subordinata all'espletamento delle necessarie attività di verifica da parte degli Uffici competenti.

Il competente Servizio regionale può autorizzare o non autorizzare la richiesta di sostituzione a seguito di istruttoria ed in entrambi i casi, comunica l'esito al Capofila richiedente.

Il beneficiario entro 30 giorni dalla notifica dell'esito positivo dell'istruttoria è tenuto a modificare il partenariato e a trasmettere al competente Servizio copia dell'atto di modifica.

Art. 5 – (Localizzazione)

Il sostegno è relativo ad attività riguardanti i prodotti rientranti nei regimi di qualità di cui all'art. 3.12 la cui area di produzione ricade nel territorio della Regione dell'Umbria.

Le attività devono essere attuate nel mercato interno dell'Unione europea.

Art. 6 - (Modalità operative)

L'intervento sostiene i beneficiari di cui all'Art. 4, nell'attuazione di strategie promozionali finalizzate alla promozione in forma collettiva di prodotti di qualità certificata.

Il presente avviso disciplina l'assegnazione del sostegno per le annualità 2024 e 2025.

Art. 7 - (Presentazione delle domande)

Le domande devono essere compilate e rilasciate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN (www.sian.it). Gli allegati alla domanda devono essere caricati on line nella sezione "Documentazione allegata" senza alcun invio alla Regione Umbria. Tale sezione prevede due tipologie di documento propedeutiche al rilascio della domanda:

- "documento di identità" del sottoscrittore in corso di validità;
- "altra documentazione utile al perfezionamento della pratica" in cui deve essere inserito un unico file compresso (zip/rar/7-p).

In corrispondenza della prima tipologia andrà inserito un documento valido del rappresentante legale del richiedente mentre, nella seconda tipologia, andrà inserita tutta la restante documentazione in formato elettronico (zip/rar/7-p) prevista per ciascuna domanda.

Il rilascio della domanda sul sistema SIAN è subordinata alla sottoscrizione digitale della stessa sia da parte del beneficiario mediante firma digitale con codice OTP (One Time password) rilasciata da AGEA, che del soggetto (CAA o libero professionista abilitato e incaricato della compilazione tramite PIN statico ottenuto come utente accreditato e autorizzato ad operare sul SIAN).

Ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di sostegno a valere su una singola annualità prevista dal presente avviso.

Le strategie promozionali proposte dai richiedenti devono coprire un arco temporale che va dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

I richiedenti potranno presentare le domande di sostegno a valere su una o entrambe le annualità nei seguenti termini:

- 15 febbraio 2024 a valere sulla prima scadenza
- 15 febbraio 2025 a valere sulla seconda scadenza.

Lo specifico front end, appositamente creato dovrà essere utilizzato per l'invio delle eventuali integrazioni richieste, secondo le modalità pubblicate al seguente link:

<https://www.regione.umbria.it/documents/18/25767959/modalit%C3%A0+di+trasmissione.pdf/96629e75-dd56-4182-ad64-68e4e5223895>.

Art 8 - (Domande e documentazione)

8.1 – Domande di sostegno

Unitamente alla domanda di sostegno presentata ai sensi dell'Art. 7, il richiedente deve inviare la seguente documentazione in formato digitale:

- a) atto costitutivo e statuto dell'associazione dei produttori qualora dotata di personalità giuridica;
- b) nel caso di associazione dotata di personalità giuridica, delibera dell'organo decisionale che autorizza

il legale rappresentante a presentare la domanda di sostegno e che impegna l'associazione a realizzare il progetto di promozione;

- c) per i soggetti senza personalità giuridica, scrittura privata nella quale deve essere espressamente previsto l'impegno dei partner a costituirsi in ATI, ATS o RTI, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13.2.1 del presente avviso ed inoltre, l'impegno a garantire le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione del progetto;
- d) scheda tecnica di progetto compilata utilizzando il modello B allegato al presente avviso contenete, tra le altre, le seguenti informazioni:
 - descrizione dettagliata delle attività previste;
 - quadro riepilogativo delle spese che si prevede di sostenere;
 - cronoprogramma dei tempi per la realizzazione del progetto promozionale;
- e) dichiarazione di impegno compilata utilizzando l'allegato C al presente avviso.
- f) documentazione attestante l'avvenuta procedura di valutazione della congruità della spesa secondo quanto riportato all'articolo 9.2 del presente avviso.
- g) copia dei contratti del personale a tempo indeterminato o determinato già dipendente dell'associazione o delle aziende associate che si intende utilizzare per la realizzazione del progetto. Qualora si intenda utilizzare personale da assumere successivamente all'ammissione del progetto, dovrà essere indicata la categoria contrattuale nella quale si intende inquadrare tale personale.

Le domande compilate verranno considerate regolarmente prodotte, se complete di tutta la documentazione sopra indicata.

In caso di domande presentate incomplete, il Servizio si riserva di richiedere un'integrazione documentale assegnando un termine perentorio di 30 giorni per l'invio delle integrazioni che decorre dalla ricezione della richiesta. Il tardivo o mancato invio della documentazione tecnico amministrativa, entro tali termini comporterà la valutazione della domanda sulla base della documentazione presente.

8.2– Domande di pagamento

Il beneficiario deve a presentare, entro il 30 giugno 2025 ed entro il 30 giugno 2026, rispettivamente per le due scadenze, la domanda di pagamento a SALDO rendicontando la spesa sostenuta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le domande di pagamento del saldo sono considerate regolarmente prodotte se complete di tutta la documentazione di cui al paragrafo 8.2.1.

In caso di domande presentate incomplete, il Servizio si riserva di richiedere un'integrazione documentale assegnando un termine perentorio di 30 giorni per l'invio delle integrazioni, che decorre dalla ricezione della richiesta.

Il tardivo o mancato invio della documentazione tecnico amministrativa, entro tali termini comporterà la valutazione della domanda sulla base della documentazione presente.

8.2.1– Documentazione domanda di SALDO

Il beneficiario deve inviare, utilizzando la stessa modalità di invio della domanda di sostegno, descritte all'art. 7, unitamente alla domanda di pagamento debitamente compilata e rilasciata nel portale SIAN, firmata e accompagnata dal documento d'identità, le seguenti documentazioni in formato digitale:

- a. relazione sulle attività realizzate, sugli obiettivi raggiunti, sulle criticità riscontrate, utilizzando il modello allegato D al presente avviso;
- b. quadro riepilogativo delle spese sostenute, recante gli estremi della fattura quietanzata, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo, utilizzando l'apposito file Excel allegato D1 al presente avviso;
- c. copia delle documentazioni di cui all'art. 9.2 del presente avviso ai fini della determinazione della congruità della spesa qualora siano state sostenute spese nuove, non inserite nella domanda di sostegno e per le quali, quindi, non era stata già inviata la determinazione della congruità;

- d. copia delle fatture o documentazione fiscale equivalente, debitamente quietanzate¹. Le fatture prive di CUP o di indicazione equipollente (Tipologia di Intervento e numero domanda di sostegno), non saranno considerate ammissibili;
- e. copia dei DDT (documento di trasporto) ed autofattura dell'azienda agricola che fornisce il prodotto per i prodotti agricoli distribuiti gratuitamente nel corso di eventi e /o manifestazioni.
- f. copia della documentazione dei pagamenti effettuati, rilasciata dall'istituto di credito con indicazione della pertinente fattura;
- g. copia dei contratti del personale a tempo indeterminato e determinato utilizzato, qualora assunto dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- h. copia della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo pagamento dei dipendenti e copia delle ricevute dei pagamenti previdenziali riferite al periodo per il quale il dipendente è stato impegnato nel progetto documentata da apposito timesheet², utilizzando l'allegato E al presente avviso;
- i. copia di tutto il materiale informativo e promozionale oggetto della rendicontazione nonché della documentazione fotografica e filmografica delle azioni di promozione rendicontate;
- j. in caso di varianti nelle attività realizzate, la revisione della scheda tecnica di progetto compilata, utilizzando il modello B allegato al presente avviso, con evidenziate tutte le variazioni rispetto alla precedente scheda tecnica allegata al progetto;
- k. Dichiarazioni di cui all'allegato F al presente avviso.

Art. 9 - (Eleggibilità e congruità della spesa)

9.1– Eleggibilità della spesa

Ai sensi del presente avviso sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dai soggetti richiedenti successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

9.2– Congruità della spesa

Per valutare la congruità di tutte le spese per acquisto e/o nolo³ di beni e servizi, il soggetto richiedente deve acquisire almeno tre preventivi, tra loro comparabili, di altrettanti fornitori che operano in concorrenza, con obbligo di scegliere il preventivo di importo minore ovvero quello che per parametri tecnico economici e per costi benefici viene ritenuta la più idonea, sulla base di una relazione tecnico economica illustrante le motivazioni della scelta.

I preventivi acquisiti dovranno essere confrontabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato forniti da fornitori diversi, firmati, datati, presentati su carta intestata, comparabili e dovranno riportare nei dettagli l'oggetto della fornitura.

I preventivi dovranno essere acquisiti attraverso il portale SIAN secondo la procedura implementata da AGEA.

Per la redazione del progetto di promozione e la sua realizzazione, l'associazione di produttori può avvalersi di personale dipendente inquadrato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato. Le risorse umane impiegate tramite contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato o determinato, sono trattate come consulenze e non sono ammissibili come costi del personale. Non è ammissibile al sostegno il costo del personale inquadrato, ai sensi del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., come dipendente pubblico.

¹ Le fatture da produrre a rendiconto debbono contenere esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione degli interventi per i quali si richiede il sostegno. Fatture e/o documenti giustificativi dei pagamenti che includano, anche parzialmente, spese diverse da quelle oggetto dell'intervento ammissibile al sostegno non saranno dichiarate ammissibili per l'intero importo.

² Nel caso venga rendicontato il lavoro del titolare dell'azienda agricola la documentazione da allegare alla domanda di saldo è costituita dal riepilogo delle ore e dai time sheet.

³ Escluse veicoli per il trasporto di persone, cose o ad uso promiscuo.

I costi relativi al personale dipendente impiegato direttamente nelle attività relative all'intervento finanziato, vengono riconosciuti in funzione delle ore in cui è impiegato nel progetto. Il costo orario ammissibile è calcolato con un costo medio orario, definito ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/1060 del parlamento europeo e del consiglio del 24 giugno 2021⁴.

Nella seguente tabella, si riportano i costi lordi annui relativi al personale come certificati dalle tabelle del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel) per i principali settori produttivi:

Categorie contrattuali	(a) Retribuzione contrattuale	(b) Oneri sociali	(c) = 1+(b)/(a Coefficiente moltiplicatore)	(d) = (a)+(b) Retribuzione lorda	(e)=(d)/1720 Costo orario
Operai o coadiuvanti familiari settore agricolo e forestale	17.567,00 €	3.847,17 €	1,219	21.414,17 €	12,45 €
Quadri, impiegati o titolari settore agricolo e forestale	25.541,00 €	5.593,48 €	1,219	31.134,48 €	18,10 €
Operai industria alimentare	25.215,00 €	6.984,56 €	1,277	32.199,56 €	18,72 €
Quadri, impiegati industria alimentare	32.033,00 €	8.873,14 €	1,277	40.906,14 €	23,78 €
Operai del settore dei servizi	21.971,00 €	5.756,40 €	1,262	27.727,40 €	16,12 €
Quadri, impiegati del settore dei servizi	27.457,00 €	7.193,73 €	1,262	34.650,73 €	20,15 €

I costi orari medi di cui alle tabelle, in quanto costi semplificati così come definiti dall'art. 55 del Reg. (UE) 1060/21, debbono essere utilizzati ai fini del calcolo del costo della manodopera e vengono riconosciuti eleggibili alle seguenti condizioni:

- tutti i dipendenti devono essere stati assunti **con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato**;
- il datore di lavoro deve essere in regola con il versamento dei relativi oneri sociali e assicurativi;

⁴ Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (49) o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (50). (49) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). (50) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243). 30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 231/215 Qualora sia applicato un tasso forfettario conformemente al primo comma per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, tale tasso forfettario si applica unicamente ai costi diretti dell'operazione non oggetto di appalto pubblico.

2. Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina (denominati atto di impiego).

3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.

4. Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

5. Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa

- per le sole aziende con codice ATECO2007 prevalente agricolo, oltre al costo dei dipendenti, può essere riconosciuto il costo medio orario determinato in tabella anche per titolari o coadiuvanti familiari a condizione che risultino iscritti all'INPS ed in regola con il versamento dei relativi oneri sociali e assicurativi attraverso l'acquisizione del DURC, pena l'esclusione dal finanziamento.

A rendiconto, con esclusione dei titolari e coadiuvanti di aziende agricole, il cui costo sarà riconosciuto sulla base dei valori orari indicati in tabella, per tutti gli altri dipendenti, ai fini del costo orario da riconoscere, farà fede la retribuzione annua dichiarata ai fini della contribuzione INPS. Se tale somma è maggiore dell'importo indicato in tabella nella prima colonna, il contributo liquidato sarà calcolato secondo i valori indicati in tabella. Qualora la retribuzione annua dichiarata ai fini della contribuzione INPS sia inferiore a quella indicata alla prima colonna della tabella, il costo orario ammissibile sarà ricalcolato sulla base della retribuzione annua dichiarata ai fini della contribuzione INPS, maggiorata degli oneri sociali come indicati in tabella, diviso per 1720⁵.

Il costo del personale dipendente o del titolare o coadiuvante familiare sarà riconosciuto al massimo per due unità lavorative per ogni azienda aderente alla associazione di produttori e partecipante alle attività di informazione e promozione programmate.

Per il personale dedicato alle attività progettuali come sopra descritto, sono riconosciute anche le spese di trasferta.

Per la congruità delle spese di trasferta valgono le seguenti condizioni:

- Per essere rimborsata la trasferta deve prolungarsi per almeno 6 ore in località distanti più di 10 km dal confine del Comune in cui è dislocata la sede dell'Associazione o del partner, quando le spese si riferiscono ad un dipendente del partner.
- Per le trasferte in località distanti non oltre 80 km dalla sede non è previsto il rimborso di pernottamenti.
- Fermo restando quanto indicato al primo trattino in ordine alla distanza, anche per le missioni di durata inferiore alle 6 ore è previsto il rimborso delle spese di trasporto.

Le spese di trasporto vengono riconosciute per l'utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico⁶. I costi dei biglietti vanno quantificati facendo ricorso a ricerche di mercato da effettuarsi all'epoca della prenotazione. Indipendentemente dalla scelta, vengono riconosciute come ammissibili le tariffe minori tra quelle risultanti dalla ricerca per la classe economy. Oltre alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'azienda partecipante, dovrà essere prodotta copia del biglietto e, per i viaggi aerei, delle carte d'imbarco, pena il non riconoscimento della spesa.

Non sono rimborsabili i costi per i taxi urbani ed extraurbani ed i veicoli a noleggio, fatte salve le seguenti eccezioni:

- se la località di trasferta non è servita da mezzi pubblici di linea;
- se nei giorni di trasferta i mezzi pubblici di linea non sono in esercizio per qualsiasi causa.

Per le trasferte con mezzi diversi da quelli di cui ai punti che precedono (con mezzo dell'associazione o del soggetto partner), se effettuate in località servite da mezzi di trasporto pubblico, è previsto il rimborso dei costi del biglietto del/dei mezzi di trasporto pubblico che si sarebbero potuti utilizzare.

Le spese per la consumazione di pasti vengono riconosciute solo per trasferte di durata superiore alle 6 ore nei limiti di 22,26 Euro a pasto, se la spesa documentata è superiore, o nei limiti della spesa documentata se inferiore. Nel caso di trasferte di durata inferiore a dodici ore, è previsto il rimborso di un pasto; per durate superiori è previsto il rimborso di due pasti con la soglia giornaliera di 44,52 Euro, se la spesa documentata è superiore, o nei limiti della spesa documentata se inferiore. La spesa viene riconosciuta soltanto dietro

⁵ Al fine di meglio chiarire le modalità di calcolo si forniscono i seguenti esempi: un operaio agricolo si prevede venga utilizzato per 50 ore in una delle attività del progetto e quindi in sede di previsione progettuale il costo sarà $50 \text{ h} \times 12,45 \text{ €/h} = 622,50 \text{ €}$. A rendiconto, se per il medesimo operaio risulta dichiarato un importo ai fini della contribuzione INPS superiore a 17.567,00 € per l'anno in cui è stata svolta l'attività, l'importo riconosciuto sarà pari al numero di ore effettivamente dedicate al progetto, per ipotesi le 50 previste, moltiplicate per 12,45 €/h, per un totale di 622,50 €, come preventivato. Nell'ipotesi in cui, invece, l'importo della retribuzione dichiarato ai fini INPS sia inferiore a 17.567,00 €, ad esempio pari a 16.500 Euro, la somma riconosciuta a rendiconto sarà calcolata moltiplicando tale importo dichiarato ai fini INPS per il coefficiente di riferimento riportato nella colonna "c" della tabella (in questo caso pari a 1,219). In pratica, l'importo verrà così determinato: $(16.500 \text{ €} \times 1,219) / 1.720 \text{ h}] \times 50 \text{ h} = (20.113,5 \text{ €} / 1720 \text{ h}) \times 50 \text{ h} = 11,69 \text{ €/h} \times 50 \text{ h} = 584,69 \text{ €}$

⁶ Sono considerati pubblici i mezzi in regolare servizio di linea (treno, aereo, nave, bus urbani, bus extraurbani, metropolitane, etc.)

presentazione di idonea documentazione fiscale (fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale). In caso di fatture rilasciate per più persone cumulativamente, nel calcolo per il rimborso si terrà conto del numero delle persone indicate e si provvederà al rimborso del costo medio per persona.

Per le spese di pernottamento il rimborso è riconosciuto per strutture fino a tre stelle. I costi di pernottamento vanno calcolati facendo ricorso a ricerche di mercato da effettuarsi all'epoca della prenotazione, pena il non riconoscimento della spesa. Indipendentemente dalla scelta, vengono riconosciute come ammissibili le tariffe minori tra quelle risultanti dalla ricerca per le strutture a tre stelle. Le spese di alloggio devono essere documentate mediante fattura o scontrino fiscale rilasciati dalla struttura ricettiva. Qualora venga presentata una fattura o scontrino fiscale che includa l'alloggio di altra persona, estranea al progetto, la relativa spesa viene rimborsata per la metà. Non è ammesso il rimborso per pernottamento in strutture diverse da quelle adibite ad attività ricettive.

Non sono riconosciute spese per attività/trasferte rese da soggetti che rivestono cariche istituzionali nell'impresa richiedente o nelle imprese ad esse collegate, controllate e/o controllanti (presidenti, direttori, legali rappresentanti, componenti degli organi di amministrazione o degli organi di governo).

Per determinare la congruità del valore dei prodotti offerti in degustazione verranno utilizzati i listini aziendali che verranno avvalorati d'ufficio tramite portali web nazionali specializzati nella vendita dei prodotti di cui trattasi, a dimostrazione che i prezzi suddetti rientrano nei valori del mercato di riferimento.

Art. 10 – (Conflitti d'interesse)

Non sono in nessun caso ammissibili spese sostenute dal beneficiario o da imprese facenti parte del partenariato per acquisto di beni e servizi forniti da altri partner dello stesso partenariato, nonché da persone fisiche dipendenti, amministratori e/o detentori di partecipazioni nei soggetti partner.

Non sono ammissibili spese per consulenze fornite da dipendenti, amministratori e/o detentori di partecipazioni di soggetti partner o da dipendenti, amministratori e/o detentori di partecipazioni da altri soggetti detenuti e/o controllati da soggetti partner a qualsiasi titolo.

Il conflitto di interesse si estende anche alle società controllate e/o collegate⁷ alle singole società del partenariato.

Art. 11 – (Norme e limitazioni del messaggio promozionale)

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 1144/2014 e di quanto specificato nella scheda di Intervento, le azioni di promozione non sono orientate in funzione dell'origine o di marchi commerciali⁸. Tutte le azioni di promozione finanziate ai sensi del presente avviso pubblico debbono attenersi a quanto stabilito dalle norme comunitarie in materia e, nello specifico, rispettare le limitazioni e condizioni di cui al Reg. (UE) n. 1831/2015, prima e seconda sezione.

Le attività di promozione non devono incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dall'Unione o da indicazioni geografiche nazionali e da denominazioni di origine e di qualità, vini o bevande alcoliche protette e prodotte in regioni determinate. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia secondaria rispetto al messaggio principale.

Le attività legate alla promozione dei marchi commerciali non sono ammissibili al sostegno.

Inoltre, qualora l'informazione trasmessa da un programma di promozione riguardi l'impatto sulla salute la stessa deve attenersi a quanto previsto dall'art. 3 punto 2 lettera a) del Reg. (UE) n. 1829/2015.

Per quanto riguarda le attività di informazione e promozione per i vini tutelati e altre bevande alcoliche protette **attraverso la stampa di materiale informativo, lo stesso deve recare un chiaro riferimento ai requisiti di legge e regolamentari vigenti in materia di consumo responsabile di queste bevande alcoliche e relativamente al rischio di abuso di alcol (L. n. 125/2001 D. lgs. n. 158/2012 e L. 189/2012).**

⁷ Art. n. 2359 del Codice Civile

⁸ CSR per l'Umbria 2023-2027: L'aiuto è quindi concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale, sempre connessi al disciplinare di produzione.

Al fine di consentire la verifica del rispetto di tali condizioni e limitazioni, le associazioni beneficiarie sono tenute a documentare ed a fornire copia di tutto il materiale promozionale oggetto del sostegno nonché accurata documentazione fotografica e filmografica delle azioni di promozione svolte. Tale materiale costituisce documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di pagamento del saldo. Nessuna spesa può essere riconosciuta in assenza di documentazione idonea a verificare il rispetto delle norme e condizioni di cui alle richiamate regolamentazioni.

Art.12 - (Documentazione della spesa)

Le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata all'associazione dei produttori beneficiaria o al capofila e dagli stessi debitamente pagata con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba) riportante gli estremi della fattura a cui fa riferimento il pagamento. Nel caso in cui il bonifico è disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre il file PDF dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa.

Le spese relative ai prodotti agricoli distribuiti gratuitamente nel corso di eventi e /o manifestazioni dovranno essere documentate da DDT (documento di trasporto) ed autofattura dell'azienda agricola che fornisce il prodotto, pena la non ammissibilità della spesa.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- a) i pagamenti regolati per contanti;
- b) pagate con modalità diverse dal Bonifico, Ricevuta bancaria;
- c) i pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario⁹.

Art. 13 (Condizioni e limitazioni)

Ai fini della ricevibilità della domanda il richiedente deve, **aver costituito** il Fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR n. 503/1999, secondo le modalità e le regole definite dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

13.1 - Condizioni di ricevibilità

Le domande di sostegno e pagamento sono ricevibili qualora rispettino i seguenti requisiti:

- compilazione e rilascio attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante o del capofila a seconda della forma giuridica adottata.
- Presentazione della domanda nei termini previsti dall'art. 7.

A norma dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 e s.m.i., le domande devono essere firmate con firma digitale ovvero con sottoscrizione autografa ed in tal caso deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

13.2 – Condizioni di ammissibilità

13.2.1 – Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

I beneficiari sono individuati dall'Art. 4 del presente avviso.

⁹ Sono riconosciuti pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario solo per spese di personale, trasferte e prodotti per degustazione sostenute dalle imprese associate.

I Soggetti con personalità giuridica devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

I soggetti quali ATI, ATS, RTI, privi di personalità giuridica, se non già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno, devono impegnarsi a costituirsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della data di comunicazione della concessione del sostegno. In tal caso, la domanda potrà essere presentata sulla base di un accordo di partenariato in cui le parti si impegnano a costituirsi nei termini sopra descritti e in cui viene già individuato il ruolo del capofila. Nell'atto costitutivo i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo devono conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza a tale soggetto e conferire al capofila specifico mandato ad apportare eventuali varianti, ivi comprese quelle da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria.

I soggetti dotati di personalità giuridica (es. Consorzi, associazioni) possono presentare un'unica domanda o in proprio o come parte di una rete o di un'associazione temporanea priva di personalità giuridica.

I partner di una rete/associazione temporanea priva di personalità giuridica non possono aderire ad altre reti o associazioni temporanee prive di personalità giuridica.

E' invece consentito ai richiedenti di presentare domanda sia singolarmente che in quanto associati/consorziati di altre formazioni aventi autonoma personalità giuridica in quanto configurabili come soggetti diversi (es un consorzio può presentare domanda in proprio ed essere socio di un'associazione con personalità giuridica che presenta egualmente domanda).

In caso di violazione delle disposizioni sulla presentazione di un'unica domanda, il partner presente in più reti/associazioni come sopra individuate sarà escluso da tutte le compagini.

Nel caso in cui il richiedente presenti domanda in proprio (ad. Es. come consorzio di tutela) e quale membro di una rete/associazione d'impresе prive di personalità giuridica sarà escluso esclusivamente dalla associazione/rete.

Il contratto di rete e di ATI o ATS deve prevedere una durata minima pari almeno al tempo necessario alla liquidazione a saldo del sostegno.

I soggetti richiedenti sono responsabili finanziariamente delle attività specifiche del progetto di promozione. Per i gruppi temporanei di produttori non dotati di personalità giuridica le spese sono ammesse e liquidate al capofila.

13.2.2– Criteri di ammissibilità dell'operazione:

Ai fini del presente intervento, sono oggetto di attività di informazione e promozione ammesse ad aiuto le seguenti produzioni afferenti ai seguenti regimi di qualità:

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna;
2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013;
3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla-presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;
5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4;
8. Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
9. Sistema di Qualità Benessere Animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17

luglio 2020, n. 77.
10. Sistemi di qualità regionali.

I progetti di promozione e informazione devono essere realizzati da produttori agricoli in forma associata e sono finalizzati alla promozione in forma collettiva dei prodotti di qualità certificata come sopra dettagliati, la cui area di produzione ricade nel territorio della Regione dell'Umbria, ed attuati nel mercato interno dell'Unione europea.

I progetti possono essere ammessi a finanziamento se raggiungono la soglia minima di 30 punti sulla base dei criteri di selezione di cui all'Art. 14

Art.14 - (Criteri di selezione)

La selezione avviene sulla base dei seguenti criteri di selezione per i quali il Comitato di Monitoraggio del 26.06.2023 ha espresso parere favorevole.

I progetti di promozione presentati dalle associazioni di produttori vengono selezionati sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Monitoraggio e ratificati con Deliberazione di Giunta Regionale N.764 del 26/07/2023" Reg. (UE) n. 2115/2021. Criteri di selezione degli interventi del Complemento di Sviluppo rurale (CSR). Adozione nuovo testo coordinato" e, ad integrazione della stessa, con Deliberazione di Giunta Regionale N. 820 DEL 02/08/2023.

Principi di selezione	Criteri / Sotto-criteri	Parametri / indicatori	Punti
1. Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità (Max 35 punti)	1.1 Sistemi di qualità per i quali si attivano le azioni di informazione e/o promozione, tra quelli riconosciuti a livello comunitario, nazionale e regionale	1.1.1 Tipologia di sistema di qualità per cui si attivano le azioni, differenziando tra: <ul style="list-style-type: none">• Sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario,• Sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale,• Sistemi di qualità volontario Per azioni che riguardano più sistemi di qualità viene attribuito un punteggio maggiore.	<ul style="list-style-type: none">• Tre o più sistemi di qualità 20 pt• Due sistemi di qualità 18 pt• Sistema di qualità comunitario 15 pt• Sistema di qualità nazionale 10 pt• Sistema di qualità volontario 5 pt

	1.2 Priorità del settore per cui si attivano le azioni di informazione e/o promozione	1.2.1 Appartenenza dei prodotti per cui vengono svolte le azioni, ai seguenti settori: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Carni fresche ✓ Vitivinicolo ✓ Olio di oliva ✓ Prodotti a base di carni ✓ Ortofrutta ✓ Altri Per azioni che riguardano più settori viene attribuita la somma di punteggi che non può, comunque, eccedere il punteggio massimo previsto di 15 punti.	Carni fresche 15 pt Vitivinicolo 13 pt Olio di oliva 15 pt Prodotti a base di carni 11 pt Ortofrutta 11 pt Altri 5 pt
Principi di selezione	Criteri / Sotto-criteri	Parametri / indicatori	Punti
2. Qualità delle azioni progettuali (Max 40 punti)	2.1 Azioni progettuali previste	2.1.1 Presenza delle seguenti azioni progettuali: <ul style="list-style-type: none"> • redazione di analisi di mercato; • partecipazione a eventi; • organizzazioni di eventi (workshop, fiere, convegni, seminari, incoming); • contatti con buyers/incontri b2b; • pubblicazioni e flyer; • produzione di video; • utilizzo di social media e creazione siti web; • promozione nei punti vendita. 	<ul style="list-style-type: none"> • redazione di analisi di mercato 2 pt • partecipazione a eventi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ locali 0,5 pt/evento ✓ nazionali 3 pt/evento ✓ europei 5 pt/evento (max 15 pt) • organizzazioni di eventi 1 pt/evento (max 5 pt) • organizzazione di iniziative di incoming con buyers, importatori, comunicatori esteri 5 pt/evento - (max 10 pt) • pubblicazioni e flyer pt 1 • produzione di video pt 1 • utilizzo di social media e creazione siti web pt 1 • promozione nei punti vendita 1 pt/evento (max 5 pt)

<p>3.Rilevanza del soggetto associativo in termini di produzione rappresentata (Max 20 punti)</p>	<p>3.1 Rappresentatività dell'associazione rispetto alle produzioni per le quali si attivano le azioni di informazione e/o promozione</p>	<p>3.1.1 Consorzi di Tutela riconosciuti e OP riconosciute</p> <p>3.1.2 Altre aggregazioni in base al numero di soggetti rappresentati rispetto al totale dei soggetti certificati regionali.</p> <p>Nel caso di più marchi punteggi cumulabili fino al massimo di 20 pt.</p>	<p>20 pt</p> <p>>5% - ≤40% <input type="checkbox"/> 5 pt</p> <p>>40% <input type="checkbox"/> 10 pt</p>
<p>4.Adesione ad altri tipi di operazioni (Max 5 punti)</p>	<p>4.1 Il soggetto richiedente risulta beneficiario di altri interventi</p>	<p>4.1.1 È stato beneficiario di un provvedimento di concessione del sostegno per altri interventi nell'ambito del CSR Umbria 2023-2027 e per altri progetti/azioni di promozione (ivi compreso OCM).</p>	<p>5 pt</p>

Art. 15 – (Spese ammissibili)

Per la realizzazione del progetto di promozione e informazione sono ammissibili al sostegno le seguenti categorie di spesa:

- Redazione di analisi di mercato e pianificazione di campagne promozionali nella misura massima del 15 % del totale progetto;
- Attività pubblicitarie;
 - acquisto di spazi pubblicitari e publi-redazionali su media stampa e internet
- Organizzazione e partecipazione a fiere e mostre;
 - affitto e allestimento delle sale e degli spazi espositivi;
 - rimborso spese di partecipazione¹⁰ per il solo personale imputato alla realizzazione delle attività previste dal progetto
- Attività informativa e di comunicazione;
 - realizzazione di attività di comunicazione ivi compresa la gestione dell'ufficio stampa
 - realizzazione di materiale informativo e promozionale cartaceo e/o digitale
 - realizzazione video
 - sviluppo, aggiornamento e gestione di siti web, profili social e applicazioni informatiche, hosting;
 - organizzazione e realizzazione di animazioni (ad es: showcooking, degustazioni guidate, masterclass, attività didattiche e formative) relative al prodotto oggetto di promozione
 - organizzazione di workshop, convegni, seminari, incoming
- Attività di promozione presso i canali HORECA (Hotellerie-Restaurant-Catering);
- Costi per i prodotti da destinare alla degustazione gratuita negli eventi¹¹ nella misura massima del 8% del totale progetto;
- Costi per personale utilizzato per le attività del progetto di promozione¹² nella misura massima del 20 % del progetto;
- Spese notarili per la costituzione del partenariato **nella misura massima del 1% del progetto;**
- Spese per tecnico per la presentazione della domanda nella misura massima del 5% del progetto.

Art. 16 – (Spese non ammissibili)

Non sono ammissibili spese relative a:

- l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA
- IRAP con riferimento ai costi del personale
- attività rese da soggetti che rivestono anche cariche istituzionali nell'impresa richiedente o nelle imprese ad essa collegate, controllanti e/o controllate (presidenti, direttori, legali rappresentanti, componenti degli organi di amministrazione o degli organi di governo);
- promozione di itinerari turistici ed enogastronomici, anche se legati ai prodotti di cui al punto 13.2.2 del presente bando
- interventi strutturali e acquisto di beni strumentali.

¹⁰ Spese di trasporto, consumazione pasti e pernottamento secondo quanto dettagliato all'art. 9.2

¹¹ Costi per i prodotti certificati da destinare alla degustazione gratuita negli eventi messi a disposizione dalle aziende aderenti alla associazione di produttori e partecipanti alle attività di informazione e promozione programmate.

¹² Il costo del personale, sia dipendente dell'associazione che dipendente delle aziende associate, sarà riconosciuto al massimo per 2 unità lavorative per ogni azienda aderente alla associazione di produttori e partecipante alle attività di informazione e promozione programmate, sempre che tale apporto sia preventivamente inserito nelle attività del progetto di cui all'allegato B al presente avviso.

Art 17 – (Intensità e limiti dell'aiuto)

L'aiuto sarà pari al 70% del costo totale delle spese ammesse. **L'aiuto riguarda esclusivamente i prodotti dell'allegato I del TFUE.**

Art. 18 – (Ulteriori condizioni)

Il sostegno concesso ai sensi dell'intervento SRG10 non può essere cumulato con altri contributi pubblici comunitari, nazionali e regionali a qualsiasi titolo disposti per la realizzazione della stessa iniziativa.

Art. 19 - (Impegni)

Il beneficiario del tipo intervento si impegna a:

- realizzare il programma entro il termine previsto dall'AdG fatte salve le proroghe concesse;
- fornire tutta la documentazione attestante: le attività svolte e la documentazione di supporto e la rendicontazione delle attività svolte.
- promuovere i regimi di qualità attraverso azioni che:
 1. non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso delle denominazioni protette e delle indicazioni geografiche protette. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale;
 2. non possono essere orientate in funzione di marchi commerciali e i marchi, se presenti, devono avere una rappresentazione grafica ridotta rispetto al messaggio principale;
 3. se riferite a vini protetti e tutelati, devono sempre includere chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol.

Si impegna inoltre:

- ad accettare che la Regione può, a suo insindacabile giudizio e senza che il richiedente possa vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione regionale, interrompere o prorogare i termini di presentazione delle domande, ovvero modificare il presente avviso;
- a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli impegni previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte.

Art. 20 - (Procedimento)

Tutte le procedure di selezione e gestione riferite all'intervento SRG10 sono poste in capo al Servizio "sistema di conoscenza e di innovazione, servizi alla popolazione e al territorio rurale". Le erogazioni ai beneficiari saranno effettuate dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) La durata del procedimento fino all'adozione degli elenchi di liquidazione avrà una durata massima di 180 giorni e si articola secondo le seguenti fasi:

1. Verifica ricevibilità delle domande di sostegno
2. Verifica ammissibilità delle domande e valutazione delle stesse sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 14
3. Verifica ricevibilità delle domande di pagamento
4. Verifica ammissibilità delle domande di pagamento
5. Liquidazione

Si precisa che i termini procedurali, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che

verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

1. Verifica ricevibilità domanda di sostegno

Il servizio competente entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno di cui all'art. 8.1, procederà ad effettuare la verifica di ricevibilità di tutte le domande pervenute.

Le domande verranno considerate ricevibili se:

- Presentate nei termini stabiliti dal presente avviso
- Sottoscritte da parte del legale rappresentante o del capofila a seconda della forma giuridica adottata;
- Corredate da un documento d'identità del in corso di validità del richiedente qualora sottoscritte con firma autografa;
- Costituzione il Fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR n. 503/1999, secondo le modalità e le regole definite dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

In caso di domanda irricevibile, viene data comunicazione all'interessato, concedendo allo stesso, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90 e s.m.i, un termine di 10 giorni per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni. Infruttuosamente decorso tale domanda sarà dichiarata irricevibile con apposito provvedimento. Viceversa, nell'ipotesi in cui la domanda, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, può essere dichiarata ricevibile, la stessa verrà valutata sotto il profilo dell'ammissibilità. Tale fase si conclude con l'adozione del provvedimento con il quale verranno dichiarate le domande ricevibili.

Il provvedimento non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione Regionale ai fini della concessione del contributo ma consentirà di procedere alla fase di valutazione della ammissibilità delle domande ricevibili.

2. Verifica ammissibilità domande di sostegno e valutazione delle stesse sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 14

Il servizio competente, limitatamente alle domande ricevibili, verificherà il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui agli art. 13.1 e 13.2 del presente avviso.

A tal fine, in caso di presentazione di documentazione irregolare o incompleta, il Servizio formulerà al richiedente una eventuale richiesta di integrazione e regolarizzazione tramite PEC.

I documenti richiesti dovranno essere forniti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta di integrazione.

La richiesta di integrazione della documentazione interrompe i termini per la conclusione dell'istruttoria. Decorso tale termine il Servizio, procederà alla valutazione della domanda sulla base della documentazione in proprio possesso.

Sulla scorta della documentazione trasmessa, si procederà alla valutazione dei progetti presentati sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 12 del presente avviso.

In caso di domanda inammissibile o parzialmente inammissibile, verrà data comunicazione all'interessato, concedendo allo stesso, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90 e s.m.i, un termine di 10 giorni per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni.

Infruttuosamente decorso tale termine o in caso di permanenza delle cause che ostano alla parziale o totale inammissibilità della domanda, sarà adottato l'atto di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili. Nel provvedimento verranno identificate le domande ammissibili e finanziabili sulla base della dotazione finanziaria del bando.

3. Verifica ricevibilità delle domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare, entro il 30 giugno 2025 o entro il 30 giugno 2026 (rispettivamente per la prima e seconda scadenza), la domanda di pagamento a SALDO rendicontando la spesa sostenuta

entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il ritardo dei termini sopra definiti comporta l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni che verranno approvate dalla Regione Umbria.

Le domande verranno considerate irricevibili se non sottoscritte da parte del legale rappresentante o del capofila a seconda della forma giuridica adottata e non corredate da un documento d'identità del in corso di validità del richiedente qualora sottoscritte con firma autografa.

In caso di domanda irricevibile, viene data comunicazione all'interessato, concedendo allo stesso, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90 e s.m.i, un termine di 10 giorni per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni. Infruttuosamente decorso tale termine o in caso di permanenza delle cause che ostano alla dichiarazione di ricevibilità della domanda, la stessa verrà dichiarata irricevibile.

4. Verifica ammissibilità delle domande di saldo/pagamento

Le domande ricevibili verranno istruite al fine di verificare l'effettiva realizzazione delle attività progettate e la corretta rendicontazione della spesa in conformità a quanto previsto dal presente avviso

A tal fine, in caso di presentazione di documentazione irregolare o incompleta, il Servizio formulerà al richiedente una eventuale richiesta di integrazione e regolarizzazione tramite PEC.

I documenti richiesti dovranno essere forniti entro il termine perentorio di 30 giorni. Decorso tale termine il Servizio, procederà alla valutazione della domanda sulla base della documentazione presente.

La richiesta di integrazione della documentazione interrompe i termini per la conclusione dell'istruttoria.

Sulla scorta della documentazione trasmessa, si procederà alla valutazione delle domande di pagamento.

In caso di domanda inammissibile o parzialmente inammissibile, viene data comunicazione all'interessato, concedendo allo stesso, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90 e s.m.i, un termine di 10 giorni per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni. Infruttuosamente decorso tale termine o in caso di permanenza delle cause che ostano alla parziale o totale inammissibilità della domanda, sarà adottato l'atto di autorizzazione alla liquidazione o l'atto di revoca del contributo.

5. Liquidazione

Successivamente all'adozione dell'atto di autorizzazione alla liquidazione il relativo elenco verrà trasmesso all'Organismo Pagatore ai fini dell'erogazione del contributo.

Art. 21 - (Disposizioni finanziarie)

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione dell'intervento SRG10, si farà fronte con le risorse previste dal CSR per l'Umbria 2023-2027 pari a Euro 3.700.000,00 di spesa pubblica di cui € 1.850.000,00 per coprire le esigenze della prima graduatoria e € 1.850.000,00 per coprire le esigenze della seconda graduatoria.

Nel caso in cui dalla prima graduatoria si dovessero registrare economie, tali somme potranno essere aggiunte alla dotazione finanziaria della scadenza successiva.

Art. 22- (Varianti e proroghe)

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Giunta Regionale in ordine alla ammissibilità delle varianti, per l'intervento di cui al presente avviso pubblico, le varianti devono essere autorizzate dal Servizio regionale responsabile dell'intervento, anche a consuntivo, a seguito della verifica:

- a) del permanere dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;
- b) del mantenimento delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio con il quale il progetto è stato collocato in graduatoria.

Non sono considerate varianti le modifiche non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi dell'intervento

e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni. Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione. Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa.

Le variazioni che comportino una riduzione dell'importo totale del progetto superiori al 10% sono considerate varianti e devono essere comunicate e preventivamente approvate dal competente servizio prima di essere attuate.

Le varianti non possono in ogni caso modificare il limite massimo di spesa e di contributo ammessi e devono permettere di mantenere il punteggio che ne ha determinato il collocamento nella graduatoria, fatto salvo i casi di forza maggiore.

La richiesta di variante sostanziale dovrà essere corredata da tutta la documentazione esplicativa della variazione proposta ed idonea ad una sua valutazione. Al soggetto beneficiario è consentito adottare tutte le misure che consentano una migliore attuazione del progetto. Le variazioni non sostanziali nella realizzazione del progetto devono essere comunicate contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento.

I termini di scadenza per l'esecuzione delle operazioni e per la rendicontazione delle relative spese sono perentori, salvo modifiche dei termini disposte dalla Giunta Regionale.

Art. 23 - (Controlli e sanzioni)

Come stabilito nella clausola di salvaguardia per gli impegni specifici dell'intervento SRG10, con Delibera di Giunta Regionale verranno individuati gli impegni specifici e declinate le sanzioni tenendo conto dei livelli di gravità, entità e durata di ogni violazione.

Fermo restando quanto sopra, resta impregiudicata la facoltà della Giunta regionale di introdurre ulteriori modalità e criteri per l'applicazione di riduzioni ed esclusioni in attuazione di norme comunitarie e nazionali.

Considerato il tipo di investimento, controllabile essenzialmente sulla conformità dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, sul materiale promozionale prodotto e nella documentazione fotografica e filmografica delle azioni di promozione rendicontate, i controlli amministrativi sulle domande di pagamento possono non prevedere la visita sul luogo della realizzazione delle attività progettuali programmate, in quanto, tra l'altro, come previsto dall'articolo 48 del Regolamento 809/2014, l'operazione presenta un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione del progetto.

Art. 24 - (Accertamento delle violazioni)

Se, nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rileva difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile dell'intervento che provvede, fatta salva la segnalazione alle competenti autorità qualora le infrazioni abbiano rilevanza penale, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica, il beneficiario può opporre, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile dell'intervento, valutate le eventuali controdeduzioni presentate, adotta una determinazione in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

Art. 25 (Requisiti di informazione, pubblicità e visibilità delle operazioni sostenute dal FEASR)

Il Regolamento (UE) 2021/2115 all'articolo 123, paragrafo 2, lettera j) stabilisce che i beneficiari, nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali, riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione.

A tal fine, si richiamano l'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 che descrive l'uso e le caratteristiche dell'emblema dell'UE e l'Allegato III del medesimo Regolamento che elenca i requisiti di informazione, pubblicità e visibilità che i beneficiari delle operazioni sostenute dal FEASR sono tenuti a rispettare.

La Regione Umbria, all'indirizzo <https://www.regione.umbria.it/attivita-di-comunicazione>, mette a disposizione i loghi istituzionali da utilizzare in applicazione della normativa europea richiamata

Art. 26 - (Chiarimenti e informazioni – FAQ)

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente bando mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo aterenzi@regione.umbria.it. Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo del bando di cui si intende ricevere spiegazioni e dovranno pervenire entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno. Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet <https://www.regione.umbria.it/documents/18/25767959/SRG10+FAQ.pdf/a2bd4e03-5b75-4dd0-a8c0-44c4f782b71c> SRG010. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 27 - (Normativa di riferimento)

Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, integrato con Regolamento delegato (UE) n. 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022;

Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 come integrato con Regolamento (UE) 127 del 7 dicembre 2021;

Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme Testo dell'atto pagina

2 di 42 relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 DELLA COMMISSIONE del 1o aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che definisce un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

Regolamento (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visti inoltre:

Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

Decisione C (2022)8645 del 2 dicembre 2022 con cui si approva il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (di seguito PSP), contenente in particolare, interventi relativi allo sviluppo rurale con specifiche regionali tra cui quelle applicabili nell'ambito dei territori rurali della Regione Umbria;

DGR n. 1034 del 14/10/2022 con la quale viene adottato il "Complemento di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2023-2027", documento di programmazione regionale dello sviluppo rurale per il periodo 2023-2027, elaborato nell'ambito del quadro di riferimento fornito dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP),

Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 277 del 22/11/2022 avente ad oggetto "Atto di programmazione – "Complemento di Sviluppo rurale dell'Umbria 2023-2027" con la quale è stato approvato il documento di programmazione regionale;

DGR n. 1393 del 28/12/2022 con la quale la Giunta regionale ha adottato la versione definitiva del Complemento di Sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027 e contestualmente ha istituito il Comitato di monitoraggio del CSR;

DD n. 1127 del 02.02. 2023. Disposizioni organizzative dell'Autorità di Gestione del Complemento di Sviluppo rurale 2023-2027 per la gestione e il controllo degli interventi /azioni del documento di programmazione;

DD n.3114 del 22.03.2023. Disposizioni organizzative dell'Autorità di Gestione del Complemento di Sviluppo rurale 2023-2027 per la gestione e il controllo degli interventi /azioni del documento di programmazione-Rettifica;

Decreto 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;

Decreto Ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646632, recante l'istituzione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia;

Legge 3 febbraio 2011 n. 4 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

Titolo IV - Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

DGR n. 764 del 26.07.2023, Reg. (UE) n. 2115/2021. Criteri di selezione degli interventi del Complemento di Sviluppo rurale (CSR). Adozione nuovo testo coordinato;

DGR n. 820 del 02.08.2023, Reg. (UE) n. 2115/2021. Criteri di selezione degli interventi del Complemento di Sviluppo rurale (CSR). Adozione nuovo testo coordinato. Integrazione;

DGR 273 del 22.03.2023- Complemento di Sviluppo rurale dell'Umbria 2023-2027- Comitato di Monitoraggio regionale- istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1393 del 28 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 124 del Regolamento (UE) n. 2115/2021- Approvazione Regolamento interno;

DD. n. 9056 del 25.08.2023- Complemento di Sviluppo rurale dell'Umbria 2023-2027- Comitato di Monitoraggio regionale- istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1393 del 28 dicembre 2022 ai sensi dell'art.124 del Regolamento (UE) n. 2115/2021- Approvazione testo aggiornato.

Art. 28 – (Informativa trattamento dati personali)

Allegato G del presente avviso.